

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Presidenza della Regione
Avvocatura regionale

Servizio progettazione e consulenza legislativa

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
Roma, 2 - 3 dicembre 2004

**Sentenze della Corte Costituzionale
Relative alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome**

periodo settembre - dicembre 2004

A cura di: Anna d'Ambrosio
Daniela Dragonetti

**Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale
relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome**

periodo settembre - dicembre 2004

<u>Sent.</u>	<u>Giudizio</u>	<u>Ricorrente</u>	<u>Resistente</u>	<u>Esito favorevole</u>	<u>Materia</u>
n. 306	Conflitto di attribuzione	Sicilia	Presidente del Consiglio dei ministri	Regione	Imposte e tasse
n. 316	Incidentale	Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana	Sicilia	Regione	Istituzione e la composizione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
n. 319	Conflitto di attribuzione	Bolzano	Presidente del Consiglio dei ministri	Stato	Concessioni di derivazione di acqua a scopo idroelettrico
n. 345	Principale	VdA, Bolzano (Toscana, Piemonte, Umbria, Emilia-Romagna, Veneto)	Presidente del Consiglio dei ministri	Stato	Acquisto di beni e servizi
n. 353	Principale	Bolzano, Trento, TAA	Presidente del Consiglio dei ministri	Stato	Finanza
n. 357	Incidentale	Consiglio di Stato	FVG	Regione	Assegno di maternità
n. 361	Incidentale	TAR Sicilia	Sicilia	Regione	Elezione dei Consigli delle Province regionali
n. 376	Principale	Commissario dello Stato per la Regione siciliana	Sicilia	Regione	Norma di interpretazione autentica

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 13- 21 ottobre 2004, n. 306 (GU 42/2004)

Materia: Imposte e tasse

Tipo di giudizio: Conflitto di attribuzione

Limiti violati: Artt. 36 e 37 Statuto siciliano; D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, norme di attuazione in materia finanziaria.

Ricorrente/i: Regione siciliana (ricorso n. 31/2002)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Nota 28 maggio 2002, prot. n. 60133, del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Ufficio VII

Esito del giudizio: La Corte ha giudicato il ricorso fondato

Annotazioni:

Con la nota impugnata è stata negata la spettanza alla ricorrente Regione dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216/1961, dovuta dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale, nell'ipotesi in cui i premi riscossi siano relativi a polizze di assicurazione rilasciate per veicoli a motore iscritti in pubblici registri automobilistici aventi sede nelle Province siciliane, ovvero per macchine agricole con carte di circolazione intestate a residenti nelle indicate Province.

La ricorrente deduce la violazione degli articoli 36 e 37 dello statuto siciliano e delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. n. 1074/1965, in quanto la nota impugnata non riconosce alla Regione entrate tributarie che viceversa le competono, così comprimendo le risorse ad essa spettanti ai sensi della normativa richiamata, che le attribuisce tutti i tributi erariali, comunque denominati, il cui presupposto d'imposta si sia verificato nel territorio regionale. E deduce altresì la violazione del principio di leale cooperazione, poiché il contenuto del medesimo atto «contraddice clamorosamente» l'opposta posizione assunta in ordine allo stesso tributo,

con precedente nota del 2 maggio 2002, dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per gli affari regionali.

La Corte ha giudicato il ricorso fondato osservando come le conclusioni raggiunte nell'impugnata nota contrastino con lo statuto siciliano e le relative norme di attuazione in materia finanziaria.

Viene richiamata la sentenza 111/1999 in cui, a proposito dell'ordinamento finanziario siciliano, è stato chiarito che - mentre l'art. 36 dello statuto poteva lasciar trasparire una concezione ispirata a netta separazione fra finanza statale e regionale - le successive norme di attuazione (D.P.R. n. 1074/1965) hanno interpretato la regola statutaria desumendo da essa un sistema di finanziamento sostanzialmente basato sulla devoluzione alla Regione del gettito dei tributi erariali riscossi nel suo territorio.

Si ricorda come nella medesima sentenza è stato anche precisato che l'art. 2 delle citate norme di attuazione - pur sancendo la spettanza alla Regione delle entrate tributarie erariali «riscosse nell'ambito» del territorio regionale - non va inteso nel senso che sia sempre decisivo il luogo fisico in cui avviene l'operazione contabile della riscossione. Esso tende infatti ad assicurare alla Regione il gettito derivante dalla «capacità fiscale» che si manifesta nel suo territorio, e cioè dai rapporti tributari che sono in esso radicati, in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito o della collocazione nell'ambito territoriale regionale del fatto cui si collega il sorgere dell'obbligazione tributaria. E ciò trova conferma, da un lato, nell'art. 4 delle stesse norme di attuazione, il quale precisa che nelle entrate spettanti alla Regione «sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione»; e, dall'altro, nella previsione (contenuta negli artt. 37 dello statuto speciale e 7 delle norme di attuazione in materia finanziaria) di meccanismi di riparto dei redditi soggetti a imposizione nel caso di imprese operanti sia nel territorio siciliano sia in altri territori (sentenza n. 138/1999; cfr. altresì sentenza n. 66/2001).

Viene perciò giudicata infondata la tesi dello Stato, che correla la spettanza del gettito alla Regione ad un ristretto criterio di territorialità della riscossione.

Del pari prive di fondamento sono state valutate le argomentazioni che la nota impugnata trae dai citati articoli 60 e 61 del d. lgs. n. 446/1997.

Tali norme sono state esaminate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 138/1999, in una controversia in cui la Regione siciliana

deduceva - sul presupposto che ad essa fosse già devoluto il gettito del tributo erariale «trasferito» alle Province - che la nuova disciplina avrebbe comportato la riduzione dei trasferimenti dello Stato agli enti locali siciliani e la perdita da parte della Regione del corrispondente gettito, con complessiva diminuzione delle risorse a disposizione del sistema delle autonomie in Sicilia.

La Corte - senza contestare l'assunto della spettanza alla Regione del tributo in esame prima del d. lgs. n. 446/1997 - ha rilevato che l'art. 61, comma 4, limita il trasferimento del gettito del tributo stesso «con riferimento alle Province delle regioni a statuto ordinario», e che l'art. 60, comma 4, demanda alle Regioni a statuto speciale l'attuazione nel proprio territorio delle disposizioni sulla devoluzione del tributo alle Province «in conformità dei rispettivi statuti», e prevede una «contestuale» nuova disciplina dei «rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario».

La generale attribuzione del gettito operata dal decreto legislativo n. 446/1997 non comporta, relativamente alla Regione siciliana, che quelle in esame assumano natura di «nuove entrate tributarie», in quanto esse già spettavano alla Regione in base all'assetto delineato dal D.P.R. n. 1074/1965.

Né la situazione è stata modificata dall'art. 10 della legge regionale n. 2/2002, con il quale la Regione ha solo dato attuazione nel suo territorio al comma 4 dell'art. 60 del d. lgs. n. 446/1997 disciplinando con propria legge, secondo le linee di cui alla citata sentenza n. 138/1999, l'attribuzione e la distribuzione del relativo gettito alle Province regionali: così incidendo non sui rapporti finanziari tra Regione e Stato, ma solo su quelli tra Regione e Province.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 28 ottobre - 4 novembre 2004, n. 316 (GU 44/2004)

Materia: Istituzione e composizione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: artt. 3, 24, primo comma, 102, comma 2, e 108, commi 1 e 2, 117, 120 e VI disposizione transitoria, primo comma Cost.; artt. 14, primo comma, e 23 Statuto speciale;

Ricorrente/i: Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (ordinanze nn. 443/2003 e 902/2003)

Resistente/i: Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: Art. 3, comma 1, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 (Integrazioni e modifiche al d.l. lgt. 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche); artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654 (Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato); art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 (Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, giuramento dei membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche); art. 1 del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 31 marzo 1952, n. 8 (Trattamento economico dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana), ratificato dall'art. 1 della legge della Regione siciliana 13 marzo 1953, n. 9 (Ratifica del decreto legislativo presidenziale 31 marzo 1952, n. 8, concernente «Trattamento economico dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana») e artt. 4, comma 1, lett. d), e comma 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato) e art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia), convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2004, n. 45

Esito del giudizio: Le questioni di legittimità costituzionale sono state rigettate

Annotazioni:

I giudici rimettenti prospettano innanzi tutto, l'assoluta indeterminatezza della delega prevista dal d.lgs. lgt. n. 98/1946, che avrebbe lasciato sostanzialmente arbitro il Governo di legiferare in qualsiasi materia, salvo alcune specifiche eccezioni, cosicché, sotto questo aspetto, risulterebbe viziato, in via derivata, il d.lgs. n. 654/1948. In secondo luogo il giudice a quo censura, per quanto attiene alla composizione del Consiglio di giustizia amministrativa, le norme di attuazione dello statuto contenute nel citato d.lgs. n. 654, perché in contrasto con l'art. 23 dello statuto stesso, oltre che con le disposizioni costituzionali - artt. 102, primo comma, e 108, primo comma - che prevedono la riserva di legge statale per quanto riguarda l'ordinamento giudiziario e l'istituzione di sezioni specializzate, in modo da determinare una disciplina unitaria ed inderogabile in materia sull'intero territorio nazionale. Questi stessi profili di censura riguarderebbero, ad avviso del giudice a quo, anche il sopravvenuto d.lgs. n. 373/2003, tanto più che i principi unitari insiti nelle nuove competenze legislative esclusive dello Stato imporrebbero un'esegesi strettamente letterale dell'art. 23 dello statuto siciliano.

Inoltre, secondo il giudice rimettente, un altro profilo di incostituzionalità concerne la mancanza delle necessarie garanzie di indipendenza ed imparzialità che debbono caratterizzare l'incarico di componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa, anche per quanto attiene al regime delle incompatibilità professionali, al trattamento economico ed al loro status complessivo. Né, d'altra parte, le nuove norme di attuazione dello statuto speciale siciliano contenute nel citato decreto n. 373/2003 avrebbero, ad avviso del giudice rimettente, eliminato questi profili di incostituzionalità, poiché anche oggi il regime dei componenti laici e togati del Consiglio di giustizia amministrativa non è affatto identico e, per di più, la necessaria presenza di due membri laici nel collegio giudicante sottolinea questa differenziazione anche nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

La sostanziale omogeneità delle questioni di legittimità costituzionale prospettate e l'identità dei parametri costituzionali evocati hanno indotto la Corte a riunire i procedimenti in esame per deciderli con un'unica pronuncia.

Le ordinanze nn. 443 e 902/2003 e n. 30/2004 in particolare hanno ad oggetto varie disposizioni di attuazione dello statuto siciliano contenute nel d.lgs. n. 654/1948, il quale peraltro è stato, dopo la proposizione delle ordinanze stesse, sostituito ed espressamente abrogato dal d. lgs. n.

373/2003. A seguito della sopravvenienza di queste disposizioni, che hanno mutato il quadro normativo di riferimento, viene pertanto disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché valuti la permanenza della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le predette ordinanze.

Il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede di trattazione di misure cautelari provvisorie ai sensi dell'art. 21, nono comma, della legge n. 1034/1971, introdotto dall'art. 3 della legge n. 205/2000, ha sollevato con due distinti atti, iscritti rispettivamente ai nn. 272 e 273 del registro ordinanze 2004, varie questioni di legittimità costituzionale incentrate essenzialmente sulla composizione «mista» del Consiglio di giustizia amministrativa prevista dal citato d.lgs. n. 373/2003. Tali questioni sono state giudicate inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto il presidente del collegio non deve certo verificare, in sede di trattazione monocratica - per ragioni di «estrema gravità ed urgenza» - di una domanda cautelare, la legittimità di norme riguardanti la composizione del collegio giudicante, il quale si deve costituire subito dopo, cioè «nella prima camera di consiglio utile», per decidere sulla medesima domanda cautelare.

Premesso tutto ciò, sono state esaminate nel merito le questioni di legittimità costituzionale sollevate con l'ordinanza n. 430/2004, le quali non sono state giudicate fondate.

L'art. 23 dello statuto della Regione siciliana stabilisce un principio di specialità, disponendo che «gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione» e prevedendo anche che le «Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile».

Il profilo centrale delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con l'ordinanza in esame concerne essenzialmente l'interpretazione dell'art. 23 dello statuto siciliano, dal momento che in primo luogo si dubita che le denunciate norme del decreto di attuazione n. 373/2003 siano compatibili con il predetto articolo, sostenendo il giudice rimettente che il decreto stesso sarebbe non solo *praeter statutum*, ma addirittura *contra statutum*.

Va ricordato che il decentramento territoriale degli organi giurisdizionali centrali, sancito in via di principio dal citato art. 23, corrisponde ad un'antica tradizione siciliana, che non si limita all'esperienza della Corte di cassazione di Palermo prima dell'unificazione del 1923, ma addirittura risale all'ordinamento del Regno delle Due Sicilie, con l'istituzione

in Palermo di supremi organi di giustizia distinti da quelli omologhi con sede a Napoli.

L'art. 23 contiene dunque un principio di specialità, che riafferma, anche se in termini generici ed atecnici, per di più formulati anteriormente alla redazione del testo costituzionale, un'aspirazione viva, e comunque saldamente radicata nella storia della Sicilia, ad ottenere forme di decentramento territoriale degli organi giurisdizionali centrali. I decreti menzionati hanno avuto l'intento di attuare concretamente questa aspirazione, predisponendo moduli organizzativi e funzionali, che, tra le realizzazioni astrattamente possibili, specificassero ed eventualmente integrassero i principi enunciati.

Tali moduli del resto ebbero già, nel passato, uno scrutinio favorevole da parte della Corte costituzionale poiché nella sentenza n. 25/1976 si riconobbe che, nonostante che l'art. 23 preveda semplicemente l'istituzione di una sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato e non di un organo di giustizia amministrativa come quello disegnato dal D.P.R. n. 654/1948, tale organo esercitava le stesse funzioni delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. Pertanto, secondo la stessa sentenza, «la legittimità costituzionale del provvedimento istitutivo del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana nel suo complesso» non poteva non essere confermata, dopo la reiezione, nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 2994/1955, delle varie eccezioni di costituzionalità sollevate sul medesimo decreto n. 654/1948.

In ogni caso, va sottolineato che il d.lgs. n. 373/2003 ha attuato una completa revisione della previgente normativa eliminando precedenti «anomalie», già segnalate dalla Corte, e in particolare ha ripristinato l'originario modello statutario di decentramento, organizzato su due sezioni «staccate» del Consiglio di Stato, dando così «piena» attuazione al principio di specialità contenuto nell'art. 23. In questo modo si è dato vita ad una disciplina che ha fissato entro i contorni dello statuto quelli che si possono definire i «contenuti storico-concreti» dell'autonomia regionale siciliana (cfr. sentenza n. 213/1998).

La peculiare struttura e composizione del Consiglio di giustizia amministrativa delineate dal decreto n. 373 appaiono dunque pienamente giustificate, stante la chiarezza del principio espresso nell'art. 23 ma anche l'assenza di soluzioni organizzative prestabilite, dall'intento di realizzare concretamente quel principio attraverso la prefigurazione di un apposito modello la cui specialità, alla stregua della consolidata giurisprudenza costituzionale, non appare certo *praeter statutum*. A questo riguardo è significativo ricordare che lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (ed il

relativo decreto di attuazione n. 426/1984) si sia ispirato agli stessi principi di autonomia, riproducendo sostanzialmente, a distanza di anni, il modello organizzativo siciliano basato sulla presenza, nell'organo di giustizia amministrativa, di membri «non togati» designati in sede locale. Si tratta evidentemente di un modello del tutto particolare fondato sulla «specialità» di alcuni statuti regionali i quali possono anche, nel campo dell'organizzazione giudiziaria, contenere norme a loro volta espressive di autonomia.

Alla stregua di queste considerazioni viene pertanto rigettata la censura principale, secondo cui la composizione «mista» delle sezioni del Consiglio di giustizia amministrativa siciliano sarebbe *contra statutum*. L'art. 4, comma 1, lettera d), e comma 2, e l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 373/2003 introducono infatti un criterio organizzativo delle funzioni e degli uffici, il quale non solo non è estraneo al principio di autonomia regionale, come appunto dimostrano le ricordate disposizioni dello statuto del Trentino-Alto Adige, ma rispecchia i contenuti profondi, poiché storicamente radicati, della concezione autonomistica siciliana in tema di organizzazione della giustizia amministrativa, che addirittura prevede l'attribuzione al Presidente della Regione della c.d. giustizia ritenuta per quanto concerne i ricorsi straordinari. Del resto, il profilo della diversità di posizione, nell'ambito del collegio, tra membri togati e membri non togati, in ragione della temporaneità dell'incarico di questi ultimi, era già stato sottoposto a scrutinio di costituzionalità nella ricordata sentenza n. 25/1976. In quella occasione, la Corte aveva espressamente stabilito che il carattere temporaneo del mandato dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa «non contrasta, di per sé, con i principi costituzionali che garantiscono l'indipendenza e con essa l'imparzialità dei giudici, siano essi ordinari o estranei alle magistrature», dal momento che a tali fini «non appare necessaria una inamovibilità assoluta», specialmente per i membri «laici», che, come anche altre esperienze dimostrano, «ben possono essere nominati per un determinato e congruo periodo di tempo».

L'indipendenza di tali giudici, secondo la stessa decisione, poteva invece ritenersi messa in pericolo da ipotesi, come quelle contenute nell'art. 3 del decreto n. 654/1948 - peraltro modificato dal D.P.R. n. 204/1978 - di loro riconferma nel mandato. Questo però non è il caso della censura rivolta contro l'art. 15 del decreto n. 373, il quale dispone, al comma 2, che i membri «laici», che non rimuovano le loro eventuali situazioni di incompatibilità o anche nell'ipotesi di scadenza del mandato, permangono comunque in carica, anche a titolo di prorogatio, per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto n. 373. Il periodo di tempo assai limitato e soprattutto la mancanza di ipotesi

di riconferma non possono incidere sull'indipendenza del giudice tanto più che la durata del periodo stesso appare comunque non irragionevole in relazione alle complessive esigenze di continuità e funzionalità dell'organo.

In ogni caso va sottolineato che, come è noto, lo statuto siciliano è stato approvato prima dell'entrata in vigore del testo costituzionale e con esso non è stato mai coordinato, nonostante la sua «conversione» in legge costituzionale operata dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. Possono così talvolta rinvenirsi formulazioni ambigue, o anche omissioni - come quelle in tema di forme d'intesa tra Stato e Regione nella nomina dei componenti «laici» del Consiglio di giustizia amministrativa, diversamente da quanto previsto per i magistrati della Corte dei conti siciliana - da risolvere sulla base di una complessiva interpretazione dello statuto e della singolarità dell'autonomia siciliana.

Proprio in base a tale interpretazione si può dunque ritenere che non sussista alcuna rottura del doveroso rapporto di congruenza della normativa di attuazione con il principio statutario fissato dall'art. 23. D'altra parte i citati artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 373/2003, nel dettare la speciale disciplina del Consiglio di giustizia amministrativa, non hanno neppure violato, avendo rango primario in quanto norme di attuazione di statuti speciali (cfr. sentenze n. 353/2001, n. 213 e n. 137/1998), la riserva di legge prevista in materia dall'art. 108 Cost. E di conseguenza i predetti articoli possono anche, come fonti a competenza «riservata e separata» rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica (cfr. sentenze n. 213 e n. 137/1998, n. 85/1990, n. 160/1985), introdurre una disciplina particolare ed innovativa, a condizione però di rispettare il «limite della corrispondenza alle norme e alla finalità di attuazione dello statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale» (sentenze n. 353/2001 e n. 212/1984). Questa condizione, nella specie, risulta puntualmente verificata.

Il carattere di piena attuazione del d.lgs. n. 373/2003 rispetto all'art. 23 dello statuto, che è norma di grado costituzionale, esclude, di per sé, qualsiasi contrasto, prospettato in via subordinata, sia con l'art. 102, secondo comma, relativo al divieto di istituire sezioni specializzate, sia con la VI disposizione transitoria della Costituzione, che ha sottratto la giurisdizione del Consiglio di Stato dalla prevista procedura di revisione degli organi speciali di giurisdizione esistenti.

Vengono altresì giudicati privi di fondamento i dubbi di costituzionalità sollevati, in via ulteriormente gradata, nei confronti delle citate disposizioni del decreto n. 373 in riferimento alla ipotizzata lesione delle disposizioni costituzionali che, nell'ambito del rapporto tra Stato e regioni, stabiliscono le competenze legislative esclusive dello Stato in materia

giurisdizionale, giacché occorre tenere conto della natura statale e non regionale delle fonti recanti disposizioni di attuazione degli statuti speciali, oltre che del rango costituzionale dell'art. 23 dello statuto siciliano.

In definitiva, le questioni di legittimità costituzionale in epigrafe sono state rigettate sotto tutti i profili prospettati e, di conseguenza, è risultata infondata anche la censura relativa all'art. 6 del d.l. n. 354/2003, che prevede la copertura finanziaria delle spese per il funzionamento, a decorrere dall'anno 2004, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: 28 ottobre - 4 novembre 2004, n. 319 (GU 44/2004)

Materia: Concessioni di derivazione di acqua a scopo idroelettrico

Tipo di giudizio: Conflitto di attribuzione

Limiti violati: Art. 12, commi 1 e 3, dello Statuto speciale; D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche); artt. 10 e 29, comma 3, del d.lgs. n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Bolzano (ricorso n. 11/1999)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Quattro decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 5 novembre 1998 con i quali è stato accordato alla Società Edison s.p.a. il prolungamento delle concessioni di derivazione di acqua a scopo idroelettrico rispettivamente del torrente Vizze (impianto Vizze), del fiume Gardena (impianto Premesa), del fiume Isarco (impianto Ponte Gardena) e del fiume Adige (impianto Marengo)

Esito del giudizio: La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del processo

Annotazioni:

La Provincia autonoma lamenta in primo luogo che i decreti ministeriali impugnati siano stati emanati «senza raggiungere e nemmeno cercare la previa intesa» con la ricorrente, in violazione delle attribuzioni costituzionali di cui all'art. 12, primo e terzo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed alle relative norme di attuazione in materia di urbanistica e di opere pubbliche approvate con il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), anche in relazione al combinato disposto degli artt. 10 e 29, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Un secondo profilo di censura - con cui la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 12, terzo comma, dello statuto speciale di autonomia e delle norme di attuazione approvate con il d.P.R. n. 381 del 1974 - attiene all'omesso invito del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, svoltesi il 15 ottobre 1992 e il 28 maggio 1994, nelle quali sono stati esaminati i provvedimenti in questione di prolungamento delle concessioni di derivazione di acqua a scopo idroelettrico.

La Provincia autonoma sostiene infine che i decreti ministeriali impugnati si porrebbero in contrasto con i principi di tutela delle minoranze linguistiche e di preferenza degli enti provinciali competenti a parità di condizioni nelle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico: tali decreti, pertanto, violerebbero, sotto questo ulteriore profilo, le norme, sopra indicate, dello statuto speciale di autonomia e di attuazione dello stesso - anche in relazione alla misura 30 del «pacchetto» (misure a favore delle popolazioni altoatesine) del 23 novembre 1969, approvato dal Parlamento italiano in data 4-5 dicembre 1969 e dal Parlamento austriaco in data 16 dicembre 1969, ed in relazione allo scambio di note tra la Repubblica italiana e quella austriaca del 1992 per la cosiddetta chiusura del pacchetto -, ed inoltre gli artt. 4 e 8 dello statuto speciale di autonomia;

In prossimità dell'udienza pubblica (fissata per il 12 ottobre 2004), la Provincia autonoma di Bolzano, in esecuzione della delibera della Giunta provinciale n. 2269 del 28 giugno 2004, ha depositato atto di rinuncia al conflitto di attribuzione, unitamente all'accordo transattivo raggiunto con la Società Edison.

All'udienza pubblica del 12 ottobre 2004 l'Avvocatura generale dello Stato ha accettato la rinuncia al ricorso.
La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del processo.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 28 ottobre – 15 novembre 2004 n. 345 (GU 45/2004)

Materia: Acquisto di beni e servizi

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost.

Ricorrente/i: Regione Toscana, Regione Piemonte, Regione Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Bolzano, Regione Umbria, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto e Regione Valle d'Aosta, (ricorsi nn. 15, 18, 19, 20, 22, 25, 26 e 73 del 2003)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003) e legge 1° agosto 2003, n. 212 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette da CONSIP s.p.a.), nella parte in cui apporta modificazioni all'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato:

- estinti i giudizi promossi dalla Regione Valle d'Aosta, in ordine alle questioni di costituzionalità dell'art. 24, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9, della legge n. 289/2002;
- cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di costituzionalità dell'art. 24, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9, della legge n. 289/2002, sollevate, dalla Regione Toscana, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione Umbria dalla Regione Emilia-Romagna;
- inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 24, comma 5, della legge n. 289/2002, sollevata, dalla Regione Veneto;
- non fondate, le questioni di costituzionalità dell'art. 24, commi 1, 2, 4, 5 e 9, della legge n. 289/2002, sollevate dalla Regione Veneto

Annotazioni:

Le Regioni Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Emilia-Romagna e Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano, con distinti ricorsi hanno proposto questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), e, tra queste, dell'art. 24, nella sua interezza, o di alcuni commi di tale articolo, oggetto del presente giudizio, concernenti l'“acquisto di beni e servizi”.

La Regione autonoma Valle d'Aosta, con successivo ricorso (reg. ric. n. 73 del 2003), ha altresì impugnato la legge 1° agosto 2003, n. 212 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione dei tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette da CONSIP s.p.a.), nella parte in cui modifica l'art. 24 della legge n. 289 del 2002, sostituendo il comma 3 ed introducendo i commi 3-*bis* e 4-*bis*.

L'articolo 24 della legge n. 289/2002 impone alle amministrazioni aggiudicatrici, come individuate nell'art. 1 del decreto legislativo n. 358/1992 (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE) e nell'art. 2 del decreto legislativo n. 157/1995 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), di ricorrere alle procedure comunitarie, aperte o ristrette, per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore ad euro 50.000. Da tale obbligo sono esclusi i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le amministrazioni che facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP ovvero al mercato elettronico della pubblica amministrazione, nonché le cooperative sociali. I contratti stipulati in violazione di tale obbligo e di quello, alternativo, di aderire alle convenzioni CONSIP sono nulli, con responsabilità del dipendente che ha sottoscritto il contratto. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa ammette la trattativa privata è fatto obbligo alle amministrazioni di ricorrervi solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di documentata indagine di mercato, con comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti. Il comma 9 qualifica come “norme di principio e di coordinamento” le disposizioni dei commi 1, 2 e 5.

L'art. 24 della legge n. 289/2002 detta pure disposizioni in riferimento alla CONSIP, prevedendo che, fermo quanto previsto da altre disposizioni, le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C (amministrazioni dello Stato) e, comunque, gli “enti pubblici istituzionali”, hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro da questa definite e che, per procedere agli

acquisti in maniera autonoma, gli enti di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001 (Comuni, Province, comunità montane e loro consorzi) adottano i prezzi di tali convenzioni come base d'asta al ribasso.

La legge n. 212/2003, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 143/2003, ha in parte novellato l'art. 24 della legge n. 289/2002. Nel sostituire l'art. 5 di detto decreto-legge, la legge n. 212/2003 ha circoscritto l'obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP, limitandolo alle sole ipotesi di acquisto di beni o servizi caratterizzati "dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro" e demandando poi ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze il compito di indicare quali servizi possano considerarsi rientranti nella predetta nozione; inoltre ha introdotto nell'art. 24 un comma 4-*bis*, il quale consente la stipulazione di ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni.

Successivamente alla proposizione dei ricorsi, il decreto-legge n. 269/2003 (Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione dei tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla CONSIP s.p.a. nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato), convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003, ha soppresso i commi 1 e 2 dell'impugnato art. 24 della legge n. 289/2002, cioè le disposizioni recanti l'estensione alle gare sottosoglia, ma di importo superiore a 50.000 euro, della disciplina nazionale di recepimento della normativa comunitaria.

L'art. 3, comma 166, della legge n. 350/2003 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004) ha, infine, abrogato l'intera disposizione, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 (disposizione che consente ai partiti politici di aderire alle convenzioni della CONSIP) e dei commi 6-*bis* e 7 (disposizioni relative a modalità operative della CONSIP ed alla peculiare posizione dei servizi di informazione e sicurezza dello Stato).

Il decreto-legge n. 168/2004 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito nella legge n. 191/2004, ha sostituito il comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/1999, prevedendo (art. 1, comma 4), con disposizione parzialmente analoga a quella dell'impugnato art. 24 della legge n. 289/2004, che le amministrazioni pubbliche possono aderire alle convenzioni definite dalla CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi, e che la violazione di tale obbligo sia causa di responsabilità amministrativa.

Stante la sostanziale identità dell'oggetto delle questioni proposte, riferite al medesimo articolo, i giudizi promossi con i ricorsi indicati in epigrafe, sono stati riuniti e decisi con unica pronuncia.

La Corte ha anzitutto dato atto che, a seguito della pressoché integrale abrogazione dell'art. 24 della legge n. 289/2002 da parte dell'art. 3, comma 166, della legge n. 350/2003, la Regione autonoma Valle d'Aosta ha rinunciato ai due ricorsi proposti. La rinuncia è stata accettata dalla Avvocatura generale dello Stato e pertanto è stata dichiarata l'estinzione dei giudizi in questione.

Per gli stessi motivi le Regioni Toscana, Piemonte ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Bolzano, nelle memorie presentate in prossimità dell'udienza, hanno ritenuto cessata la materia del contendere. Altrettanto ha affermato la Regione Umbria, nel corso dell'udienza pubblica.

La Corte ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate dalle Regioni Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna e Umbria e dalla Provincia autonoma di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 15 -25 novembre 2004 n. 353

Materia: Finanza

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Titolo VI Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 119 della Costituzione e degli articoli 8, 9 e 16 dello statuto speciale

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Bolzano (ricorso n. 20/2003); Provincia autonoma di Trento (ricorso n. 23/2003); Regione Trentino-Alto Adige (ricorso n. 24/ 2003)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: art. 29, comma 18, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003)

Esito del giudizio: La Corte ha giudicato le questioni infondate

Annotazioni:

Il comma 18 dell'art. 29 della legge n. 289/2002 (dedicato al *Patto di stabilità interno per gli enti territoriali*) recita, al primo periodo, che "Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti". Questa disposizione non è contestata dalle ricorrenti, le quali invece censurano il successivo secondo periodo del comma, ai cui sensi "Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli enti sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005".

La disposizione impugnata, consentendo che sia il Ministro a determinare unilateralmente, in mancanza dell'accordo, i flussi di cassa verso gli enti, svuoterebbe di significato, secondo le ricorrenti, la previsione stessa dell'accordo, pregiudicandone l'autonomia finanziaria. Inoltre, secondo la Provincia di Bolzano, permettendo allo Stato di incidere unilateralmente sull'ammontare delle risorse di cui l'ente autonomo può disporre, si finirebbe

per impedire che esso possa svolgere pienamente le funzioni legislative e amministrative che gli spettano, in violazione delle relative norme statutarie.

Secondo la Provincia di Trento e la Regione Trentino-Alto Adige, la disposizione censurata violerebbe altresì le norme di attuazione che disciplinano il versamento agli enti delle somme ad essi spettanti, nonché il principio, ricavabile dal sistema statutario, per cui le somme di spettanza degli enti autonomi dovrebbero essere per gli stessi effettivamente disponibili; in subordine, dette ricorrenti sostengono che, se un simile potere potesse essere riconosciuto allo Stato, esso non potrebbe essere intestato ad un singolo Ministro, ma solo al Governo nel suo complesso.

Limitatamente alle questioni concernenti detto art. 29, comma 18, secondo periodo, la Corte ha riunito i giudizi, giudicando le questioni infondate.

La disposizione impugnata si inquadra nel contesto delle norme sul cosiddetto patto di stabilità interna per gli enti territoriali, nel cui ambito, al fine di coinvolgere anche Regioni ed enti locali nelle misure dirette ad assicurare il rispetto dei vincoli di origine comunitaria in ordine al disavanzo pubblico, la legge dello Stato, negli ultimi anni, ha stabilito limiti al disavanzo e talvolta alla crescita della spesa complessiva degli enti territoriali.

Viene richiamata la giurisprudenza costituzionale secondo cui non è contestabile "il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti", e come, "in via transitoria e in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale", possano anche imporsi limiti complessivi alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi (sent. n. 36/2004).

Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, l'art. 48, comma 2, della legge n. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), aveva previsto che esse concorressero agli obiettivi di stabilizzazione finanziaria "secondo criteri e procedure stabilite d'intesa tra il Governo e i presidenti delle giunte regionali e provinciali nell'ambito delle procedure previste negli statuti e nelle relative norme di attuazione": a questa disposizione hanno fatto rinvio in seguito l'art. 28, comma 15, della legge n. 448/1998, l'art. 30, comma 16, della legge n. 488/1999 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2000), e l'art. 53, comma 5, della legge n. 388/2000.

Successivamente l'art. 1, comma 4, del d.l. n. 347/2001, convertito dalla legge n. 405/2001, ha stabilito che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome avrebbero concordato con il Ministero dell'economia e delle finanze "il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2002, 2003 e 2004": disposizione, quest'ultima, sostanzialmente riprodotta, con effetto per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, dall'art. 29, comma 18, primo periodo, della legge n. 289/2002, qui evocato in giudizio ma, come si è ricordato, non censurato dalle ricorrenti. E in effetti tali accordi risultano intervenuti, sia per il 2003 – in data 30 marzo 2003 (Provincia di Trento), 25 marzo 2003 (Provincia di Bolzano) e 20 maggio 2003 (Regione Trentino-Alto Adige) – sia per il 2004 – in data 6 aprile 2004 (Province autonome di Trento e di Bolzano) e 20 aprile 2004 (Regione Trentino-Alto Adige).

La novità introdotta dall'impugnato secondo periodo dello stesso art. 29, comma 18, rispetto all'art. 1, comma 4, del d.l. n. 347/2001, e contestata dalle ricorrenti, consiste dunque nella previsione che, fino a quando non sia raggiunto l'accordo, un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze determini "i flussi di cassa verso gli enti", "in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005".

La Corte osserva che, pur dovendosi privilegiare il metodo dell'accordo, non si può escludere che, in pendenza delle trattative finalizzate al raggiungimento dello stesso, lo Stato possa imporre qualche limite, analogo a quelli imposti dalla legge alle Regioni ordinarie (art. 29, comma 2, della stessa legge n. 289/2002), anche alle Regioni speciali, nell'esercizio del potere di coordinamento della finanza pubblica nel suo complesso e in vista di obiettivi nazionali di stabilizzazione finanziaria, al cui raggiungimento tutti gli enti autonomi, compresi quelli ad autonomia speciale (sentenze n. 357/1993 e n. 416/1995), sono chiamati a concorrere.

Se però il potere di determinare i flussi di cassa verso gli enti, al fine di limitarne indirettamente la spesa, fosse esercitabile, sia pure transitoriamente, in via amministrativa dal Ministro al di fuori di criteri e limiti sostanziali, esso risulterebbe lesivo dell'autonomia finanziaria degli enti autonomi, risolvendosi in un "anomalo strumento di controllo sulla gestione finanziaria regionale", della specie di quelli di cui la Corte ha sempre escluso la compatibilità con l'autonomia finanziaria e di spesa delle Regioni (sentenze n. 155/1977; n. 62/1987, n. 132/1993)

Nella specie, tuttavia, la Corte ritiene che il potere attribuito al Ministro dalla norma impugnata non abbia siffatta caratteristica di ampia discrezionalità. Non solo la stessa norma lo vincola agli "obiettivi di finanza pubblica per il triennio", come definiti fra l'altro dal documento annuale di programmazione economico-finanziaria; ma, collocandosi la previsione nel

quadro del "patto di stabilità interno", non possono non valere, come limiti di detta discrezionalità, i vincoli quantitativi alla crescita della spesa che la stessa legge fissa per le Regioni ordinarie.

Il potere di determinare transitoriamente i flussi di cassa può dunque essere esercitato solo in correlazione e al fine del contenimento della spesa degli enti entro i limiti oggettivi risultanti dalla legge, oltre che dai documenti di programmazione. Ed è evidente che, ove così non fosse, la Regione o la Provincia autonoma disporrebbe dei rimedi giurisdizionali del caso per far valere le eventuali lesioni della propria autonomia.

Non viene giudicata fondata neppure la censura subordinata svolta dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Trentino-Alto Adige, circa l'attribuzione al singolo Ministro di un potere che, in ipotesi, potrebbe essere esercitato solo dal Governo nella sua collegialità.

Infatti il Ministro, in questo caso, non gode di un ambito di discrezionalità politica, bensì solo di un potere di determinazione prevalentemente tecnica il cui esercizio è ancorato a parametri oggettivi.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: 15-25 novembre 2004, n. 357 (GU 47/2004)

Materia: Assegno di maternità per il secondo figlio

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Artt. 3, 30 e 31 Cost.

Ricorrente/i: Consiglio di Stato (ordinanza n. n. 1096/2003)

Resistente/i: Regione Friuli Venezia Giulia

Oggetto del ricorso: Art. 3, comma 1, lettera *a*), legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 22 febbraio 2000, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Legge finanziaria 2000)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione

Annotazioni:

Il Consiglio di Stato, richiesto del parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cittadina italiana avverso il provvedimento del Comune di Trieste che le aveva negato il diritto all'assegno di maternità per il secondo figlio, per difetto dei presupposti fissati dalla legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 22 febbraio 2000, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Legge finanziaria 2000), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera *a*), della indicata legge regionale, per contrasto con gli artt. 3, 30 e 31 Cost.

Ad avviso del rimettente, la norma impugnata sembrerebbe porsi in contrasto con il principio di eguaglianza, per la disparità di trattamento in danno dei figli di persone singole, risultando altresì violato il principio sancito dall'art. 30 della Costituzione, in quanto la disposizione in esame non consente l'erogazione di aiuti per soddisfare i bisogni dei figli nati fuori del matrimonio.

Inoltre sarebbe lesa anche il principio di protezione della maternità e dell'infanzia, sancito dall'art. 31 Cost., il quale non opera alcuna distinzione tra figli naturali e legittimi.

A parere della Corte il profilo preliminare relativo alla legittimazione del Consiglio di Stato deve essere risolto in conformità alla recente sentenza n. 254/2004, con la quale è stato affermato che il Consiglio di Stato opera in tale sede come organo non giurisdizionale, privo di legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale;

Viene pertanto dichiarata la inammissibilità della questione.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: 15 - 25 novembre 2004, n. 361 (GU 47/2004)

Materia: Elezione dei Consigli delle Province regionali

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Artt. 3 e 51, primo comma, Cost.

Ricorrente/i: Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (ordinanza n. 328/2004)

Resistente/i: Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: Legge della Regione siciliana 9 maggio 1969, n. 14 (Elezione dei Consigli delle Province regionali), come sostituiti dall'art. 14 della legge della Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 26 (Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7)

Esito del giudizio: La Corte ha giudicato inammissibile la questione

Annotazioni:

La Corte ha giudicato inammissibile la questione argomentando che l'esigenza espressa dallo stesso rimettente, allorché chiede che l'assegnazione dei seggi residui avvenga anche "in ragione della disponibilità dei seggi del collegio", implica necessariamente che tale assegnazione, per l'esaurimento dei seggi disponibili in un collegio, possa avvenire sacrificando il candidato di una lista che, pure, abbia conseguito un quoziente elettorale migliore (nel collegio "esaurito") rispetto al candidato della medesima lista che, in altro collegio, abbia conseguito un quoziente elettorale meno elevato e, tuttavia, si veda assegnare un seggio perché il suo quoziente è migliore di quello conseguito dai candidati di altre liste tra quelle che hanno ancora diritto all'attribuzione di seggi.

In sintesi, la Corte ha affermato che l'esigenza di rispettare la rappresentatività territoriale del Consiglio provinciale – e, pertanto, che i consiglieri eletti provengano dai collegi nel numero a ciascuno di questi

assegnato in base alla popolazione ivi residente – comporta inevitabilmente che il sistema proporzionale di ripartizione dei seggi tra le liste si coordini, per l'assegnazione ai candidati dei seggi spettanti a ciascuna lista, con il criterio della ripartizione per collegio dei seggi.

Conseguentemente, la circostanza che – a prescindere dalla (pretesa) omogeneità (e confrontabilità) dei quozienti conseguiti dai candidati di una medesima lista nei vari collegi (quozienti che si ottengono anche attraverso la moltiplicazione per il numero dei seggi assegnati a ciascun collegio) – il candidato di una lista risulti, nel suo collegio, non eletto (per essere stati i seggi attribuiti a candidati di altre liste o perché aventi quoziente più elevato o perché, negli altri collegi, la lista ha già conseguito tutti i seggi ad essa spettanti) costituisce un (ineliminabile) inconveniente di mero fatto, connesso all'esigenza di rispettare la rappresentatività della popolazione dei singoli collegi.

A giudizio della Corte, pertanto, è manifestamente inammissibile una questione di legittimità costituzionale che prospetti, da un lato, l'esigenza di rispettare scrupolosamente “la graduatoria delle liste in funzione del miglior quoziente” e, dall'altro lato, l'incompatibile esigenza di assegnare i seggi “in ragione della loro disponibilità per collegio”, senza in alcun modo indicare la soluzione che consentirebbe di soddisfare integralmente entrambe le suddette esigenze.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 29 novembre - 6 dicembre 2004, n. 376

Materia: Norma di interpretazione autentica

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 3, 51 e 97 Cost.

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione siciliana (ricorso n. 86/2003)

Resistente/i: Regione siciliana

Oggetto del ricorso: Disegno di legge n. 702, (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19) approvato dall'Assemblea regionale siciliana con delibera del 13 novembre 2003;

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato non fondata la questione

Annotazioni:

La Corte ha giudicato il ricorso infondato premettendo che esso non investe la questione del se alle Regioni sia consentito emanare leggi aventi efficacia retroattiva, anche se non qualificabili come di interpretazione autentica (questione che, espressamente affrontata dalla ordinanza n. 713/1988 e dalla sentenza n. 19/1989, è stata risolta nel senso che «l'art. 11 disp. prel. cod. civ. non può assumere per il legislatore regionale altro e diverso significato da quello che esso assume per quello statale, con la possibilità per l'uno e per l'altro di emanare fuori della materia penale norme legislative alle quali possa essere attribuita efficacia retroattiva»).

In ragione di ciò la Corte non ha ritenuto condivisibili le considerazioni del ricorrente volte a sottolineare, a fronte della univocità della norma oggetto di interpretazione autentica, che «non è consentito al legislatore distorcere la tipica funzione dell'interpretazione autentica, con il connaturato effetto retroattivo, attribuendo carattere interpretativo a disposizioni che hanno, invece, portata innovativa», chiaro essendo che ben può il legislatore (anche regionale) conferire efficacia retroattiva ad una legge anche se essa non si autoqualifichi, né sia, di interpretazione autentica.

Coerentemente con questa premessa, la giurisprudenza costituzionale è da tempo univoca nel ritenere che quello della ragionevolezza e del non contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti costituisce il limite della potestà del legislatore di conferire efficacia retroattiva alla legge, quale che sia lo strumento a tal fine utilizzato; con la conseguenza che «non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva. Infatti, il divieto di retroattività della legge – pur costituendo valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore deve in linea di principio attenersi – non è stato tuttavia elevato a dignità costituzionale, salva per la materia penale la previsione dell'art. 25 Cost. Quindi il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare norme con efficacia retroattiva – interpretative o innovative che esse siano – purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti» (sent. n. 374/2002; sentenze n. 229/1999 e n. 419/2000; ordinanza n. 263/2002).

L'asserita "distorsione della funzione della legge di interpretazione autentica ... per mascherare norme effettivamente innovative dotate di efficacia retroattiva" (sentenze n. 155/1990 e n. 397/1994) non determina, quindi, di per sé, l'illegittimità costituzionale della legge (sentenza n. 23/1967), ma può, al più, costituirne un indice, dal momento che occorre pur sempre verificare se siano stati valicati i limiti sopra indicati al potere del legislatore di conferire efficacia retroattiva alla legge; così come, per converso, anche ove la legge sia qualificabile come di interpretazione autentica, occorre verificare se, esercitando il potere di chiarire la portata della precedente norma, il legislatore abbia rispettato «i principî generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario» (sentenze n. 525/2000 e n. 26/2003).

A giudizio della Corte è evidente che, nel caso in esame, la "distorsione" della funzione della legge di interpretazione autentica non può desumersi dalla asserita esistenza di un "diritto vivente" che avrebbe recepito l'inequivoco significato dell'art. 13 della legge regionale n. 19/1997 (Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione paritetica – articolo 43 dello Statuto siciliano –. Prima applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29).

Peraltro, non può certamente dirsi che la formulazione del citato art. 13 – oggetto di critica, per la sua equivocità, già in sede di approvazione: cfr. seduta dell'Assemblea regionale dell'11 giugno 1997 – fosse tale da non giustificare dubbio di sorta sul suo contenuto precettivo, così come non può dirsi che il significato alla norma attribuito con la legge di interpretazione autentica sia incompatibile con la lettera della norma originaria e non sia "ascrivibile ad una tra le possibili varianti di senso del testo originario" (sentenza n. 26 del 2003).

Viene osservato che il ricorso non fornisce elementi a sostegno della invocata illegittimità costituzionale: non quanto al profilo della irragionevolezza, né quanto all'intento di incidere illegittimamente su un contenzioso pendente.

La Corte ha quindi dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.